

N. R.G. 1805/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

composto dai magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Mario Farina	Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1805 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015,  
promossa da

**Bernardini Valeria**, nata a Cagliari il 28.7.1971, residente in Quartu Sant'Elena, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Rosalia Pacifico che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente

contro

**Perra Francesco**, nato a Cagliari il 10.9.1964, residente in Quartu Sant'Elena, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Stefano Cherchi che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.11.2015;

resistente

e con l'intervento del



PUBBLICO MINISTERO,

intervenuto per legge

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 4.3.2015 Bernardini Valeria ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con Perra Francesco in data 4.3.2000 e che dall'unione coniugale sono nati i figli Paolo Salvatore, in data 5.7.2000 e Gianluca il 22.1.2002.

A sostegno del ricorso ha allegato l'impossibilità della continuazione della convivenza matrimoniale in ragione dei comportamenti tenuti dal Perra con riguardo ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti propri e dei figli minori. Ha precisato di essersi sempre prodigata per garantire la massima collaborazione nella gestione della famiglia mentre il Perra le nega qualunque assistenza anche sotto il profilo materiale lasciandola in sempre maggiori difficoltà economiche.

Quanto alla propria situazione personale ha allegato di essere priva di mezzi economici e persino di riserve alimentari essendo così costretta a domandare aiuto e sussidio ai propri genitori anche per le esigenze dei figli. Ha precisato di essere inabile al lavoro in ragione di gravi e certificate patologie tumorali per le quali è in cura.

All'udienza presidenziale la ricorrente ha confermato le proprie allegazioni precisando che il Perra conduce una vita del tutto slegata dagli interessi ed esigenze della famiglia in quanto è un "disoccupato cronico" che afferma che un uomo deve lavorare solo se fa qualcosa che gli piace.

Il Perra comparso senza l'assistenza di un procuratore ha affermato di vivere in casa con la moglie e i figli in una situazione di "quasi normalità" e di dormire su un divano, per propria scelta, al fine di evitare discussioni. Quanto alla propria situazione personale ha affermato che dall'anno 2004 i è volontariamente posto nella situazione di essere a reddito zero operando "una scelta francescana di ribellione civica contro il sistema" che non gli consente di esprimere le sue potenzialità, ad esempio, quale produttore biologico.

Con ordinanza presidenziale del 2.10.2015, autorizzate le parti a vivere separatamente, i figli minori sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale in Quartu S.E. via Lago di Varese 166/B, e tempi di



permanenza presso il padre in accordo tra le parti e i minori. È stato determinato in euro 600,00 il contributo a carico del Perra sul rilievo che la “scelta francescana” di volontaria disoccupazione non fa venire meno l’obbligo di mantenimento nei confronti, principalmente dei figli e della moglie impossibilitata a svolgere attività lavorativa

Con comparsa depositata il 18.11.2015, dopo l’avvenuta notifica della richiamata ordinanza, il Perra ha contestato le avverse domande aventi ad oggetto l’assegnazione dell’abitazione familiare e la previsione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli domandando l’assegnazione a sé della stessa abitazione familiare e proponendosi di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli.

Con decreto del 26.11.2016 la locale Corte d’Appello ha rigettato il reclamo proposto dal Perra avverso l’ordinanza presidenziale confermando integralmente quanto disposto in ordine all’assegnazione dell’abitazione coniugale, alla collocazione dei figli presso la madre e alla determinazione del contributo al mantenimento nella misura di euro 600,00.

Rigettate le istanze di prova per interpello e per testi la causa è stata tenuta in decisione sulla scorta delle sole produzioni documentali delle parti.

\*\*\*\*\*

La domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Emerge, infatti, dalle risultanze processuali il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa che consenta la prosecuzione della convivenza.

Quanto alle ulteriori questioni deve preliminarmente darsi atto, in ragione dell’insistenza sul punto, che le prove testimoniali dedotte sono state valutate come irrilevanti avendo ad oggetto la pregressa situazione lavorativa della Bernardini, il fatto che sia impegnata per conseguire delle specializzazioni per l’accesso al mondo del lavoro e il suo impegno nella conduzione della famiglia. L’irrilevanza di tali circostanze emerge nella sua evidenza dal rilievo della non contestazione da parte del Perra dell’attuale situazione di salute della Bernardini, la quale, affetta da patologia tumorale oltre che dai postumi di un pregresso incidente stradale come da documentazione medica in atti, non è in grado di lavorare.

È emerso in corso di giudizio che il Perra non abbia ottemperato alle previsioni di cui all’ordinanza presidenziale confermate dalla Corte d’Appello. Lo stesso Perra, ribadendo i motivi di reclamo, afferma che le condizioni imposte sono incongrue e in contrasto con l’interesse dei figli atteso che



l'assegnazione dell'abitazione coniugale sarebbe improntata all'assicurare tutela nei confronti della Bernardini in ragione delle sue condizioni di salute. Lo stesso Perra conclude per l'assegnazione a sé dell'abitazione coniugale offrendosi di farsi carico del mantenimento dei figli.

Ciò posto, ritiene il Collegio che le domande del Perra debbano essere rigettate e debba invece trovare integrale conferma quanto disposto con la richiamata ordinanza presidenziale. È infatti inequivocabilmente emerso che sia stata la Bernardini ad occuparsi della cura ed assistenza dei figli al contrario del Perra occupato in non proficue attività di carattere politico e sindacale. Non è neanche dedotto che i figli abbiano espresso la volontà di rimanere a vivere con il padre e pertanto l'assegnazione della casa coniugale alla madre e motivata dalla convivenza della stessa con i figli.

Quanto all'assetto economico, in via del tutto prudenziale, tenuto conto dello stato di volontaria disoccupazione del Perra e comunque della sua piena abilità al lavoro, è stato determinato in euro 600,00 il contributo al mantenimento di moglie e figli. Tale previsione deve trovare conferma in assenza di circostanze sopravvenute in corso di giudizio e la determinazione di somme maggiori, come richiesto dalla difesa della ricorrente sarebbe incongrua e comunque inattuabile anche in sede esecutiva atteso che il Perra risulta proprietario unicamente dell'abitazione coniugale assegnata alla Bernardini.

Le spese del giudizio devono essere poste integralmente a carico del Perra in ragione della soccombenza.

## **PER QUESTI MOTIVI**

### **Il Tribunale,**

definitivamente decidendo:

- I. pronuncia la separazione personale dei coniugi Bernardini Valeria, nata a Cagliari il 28.7.1971 e Perra Francesco nato a Cagliari il 10.9.1964;
- II. conferma l'affido congiunto dei figli minori, l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla Bernardini e la determinazione in euro 600,00 del contributo al mantenimento di moglie e figli a carico del Perra come da ordinanza presidenziale del 2.10.2015;
- III. condanna Perra Francesco alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Erario che liquida in complessivi euro 2100,00 oltre accessori di legge.



II. dichiara le spese del giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari in data 13.2.2018 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.

Il Presidente

dott. Ignazio Tamponi

Giudice estensore

dott. Mario Farina

